

## REGOLAMENTO (CE) N. 145/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (il regolamento di base), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. APERTURA

- (1) Il 30 aprile 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> (avviso di apertura), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese (RPC o paese interessato).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2004 dalla Solvay Barium Strontium GmbH (il denunziante), l'unico produttore di carbonato di bario della Comunità, rappresentante quindi il 100% della produzione comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

## 2. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Il produttore denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni degli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o un trattamento individuale, i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Cinque società hanno chiesto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni stabilite per il riconoscimento di tale status.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU C 104 del 30.4.2004, pag. 58.